



# CITTÀ DI NIZZA MONFERRATO

(PROVINCIA DI ASTI)

ORIGINALE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### Deliberazione N. 6

**OGGETTO:** **REGOLAMENTO COMUNALE DEL NUOVO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - APPROVAZIONE**

L'anno **duemilaventuno** addì **ventidue** del mese di **aprile** alle ore 21.00 previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale, vennero per oggi convocati in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione, **sulla piattaforma internet <https://www.GoToMeet.Me>** come previsto dall'art. 1 del DPCM 18 Ottobre 2020, i seguenti Signori, componenti del Consiglio Comunale.

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	Nosenzo Simone	SINDACO	P	
2.	Quaglia Maria Ausilia	CONSIGLIERE	P	
3.	Verri Pier Paolo	CONSIGLIERE	P	
4.	Lovisolò Marco Luigi	CONSIGLIERE	P	
5.	Verri Valeria	CONSIGLIERE	P	
6.	Perfumo Domenico Davide	CONSIGLIERE	P	
7.	Gallesio Elena	CONSIGLIERE	P	
8.	Marengo Erika	CONSIGLIERE	P	
9.	Torello Giuseppe	CONSIGLIERE	P	
10.	Ghione Bruna Silvana	CONSIGLIERE	P	
11.	Bellè Marcello	CONSIGLIERE		A
12.	Diotti Francesco	CONSIGLIERE	P	
13.	Pesce Flavio	CONSIGLIERE	P	
14.	Spedalieri Massimiliano	CONSIGLIERE	P	
15.	Cravera Arturo	CONSIGLIERE	P	
16.	Carcione Maurizio	CONSIGLIERE	P	
17.	Braggio Pietro Mario	CONSIGLIERE	P	

Assiste all'adunanza il Segretario Generale Dott. **Germano Daniele** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Nosenzo Simone**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

# OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DEL NUOVO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - APPROVAZIONE

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita:

*“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”*

**Richiamata** la disciplina inerente il suddetto “canone”, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

**Considerato** che il suddetto “canone” sostituisce le seguenti entrate: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

**Visto** l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita:

*“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”*

**Visto** l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

*«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli*

*tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

**Considerato** che l'art. 30, comma 4 del d.l. 22 marzo 2021, n. 41, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 30 aprile 2021.

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

**Visto il parere di legittimità preventivo** ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonché del vigente regolamento per i controlli interni dell'Ente allegato alla presente deliberazione;

**Visto il parere di regolarità contabile**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonché del vigente regolamento per i controlli interni dell'Ente, allegato alla presente deliberazione;

Sentiti gli interventi dei Sigg. Consiglieri che hanno partecipato alla relativa discussione e il cui contenuto integrale è registrato nel verbale digitale della seduta;

Consiglieri presenti	n. 16
Consiglieri votanti	n. 16
Voti a favore	n. 15
Voti contrari	n. 1 Braggio
Astenuti	n. ---

## **DELIBERA**

- 1) di approvare il «**Regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria**», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa e che si compone di n. 45 articoli;
- 2) di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2021;
- 3) di dare atto che il suddetto "canone" sostituisce le seguenti entrate: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- 4) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;

Successivamente;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Considerata l'urgenza, che riveste l'esecuzione del presente atto, al fine dell'applicazione del nuovo regolamento e la contestuale applicazione delle tariffe;

Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267, che testualmente recita:

Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Proceduto a votazione con il seguente esito;

Consiglieri presenti	n.	16
Consiglieri votanti	n.	16
Voti a favore	n.	16
Voti contrari	n.	--
Astenuti	n.	--

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
Nosenzo Simone

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Germano Daniele

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line sul sito web del Comune per 15 giorni consecutivi dal 27.04.2021 al 12.05.2021 ai sensi art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
Secco Laura

**DIVENUTA ESECUTIVA**, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Germano Daniele